

D.D.S. n. 292/2022

N°

di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

C.F. 80012000826

L'Ingegnere Capo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 05/05/2021, assunta al protocollo di quest'Ufficio in data 06/05/2021 al n. 75911, inoltrata dalla Società TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI, P.IVA, Codice Fiscale 02206250692, e iscrizione alla CCIAA di Chieti Registro delle imprese n. CH 160647, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione n. 55/2016 del 15/02/2016 per l'occupazione di area del demanio fluviale per il tombamento temporaneo di circa 320,00 metri lineari del torrente "Malpertugio", (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Palermo [Suppl. G.U.R.I. n. 63 del 17/03/1955] al n. 31 e successivamente

trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970, n.1503), in territorio del Comune di Pollina, con tre tubazioni in lamiera ondulata zincata a piastre bullonate tipo ARMCO con sezione di luce 4,83 mt. ciascuna, da mettere in opera, con interrimento al fondo alveo per l'attraversamento del torrente stesso;

VISTO il D.D.S. n. 55/2016 del 15/02/2016 registrato a Termini Imerese il 08/03/2016 al n. 296, Serie 3, con il quale veniva assentita l'occupazione di area del demanio fluviale per l'occupazione temporanea di area del demanio fluviale per la realizzazione delle opere di tombamento di circa 320,00 ml. del torrente "Malpertugio" nel comune di Pollina, così come evidenziato nel Nulla Osta del Genio Civile di Palermo giusto protocollo n. 2776 del 16/01/2015;

VISTO il N.O. idraulico n° 2776 del 16/01/2015 rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo che autorizza, con prescrizioni, le opere di tombamento temporaneo di circa 320,00 metri lineari del torrente "Malpertugio" nel comune di Pollina, con tubazioni in acciaio tipo ARMCO;

VISTA la planimetria catastale allegata al precitato D.D.S. n. 55/2016 ove si evince che le opere di tombamento temporaneo interessano l'area demaniale individuata alle particelle 289, 290, 320, 321 del Fg. 9 e le particelle 4, 10, 11, 12 e altre del Fg. 10 del comune di Pollina;

VISTO il parere di questo Ufficio rilasciato in data 05/10/2021 con Protocollo n° 151688; _____

VISTA la quietanza di pagamento a titolo di Deposito Cauzionale, precedentemente costituita a garanzia del pagamento dei canoni di cui al successivo art. 2 (cauzione), come evidenziato nel precitato Atto di Concessione (D.D.S. n. 55/2016 del 15/02/2016) _____

VISTA la quietanza di pagamento del canone annuo per il 2021 di € 268,81 (euro

duecentosessantotto /81) (vers. Postale VCYL 0064 del 08/11/2021);

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica
ove vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

VISTA la documentazione antimafia della Banca Dati Nazionale Unica, rilasciata
ai sensi dell'art. 68 del Dlgs.159/2011 ed acquisita al prot. di quest'Ufficio in data
01/03/2022 al numeri 31518;

VISTA la certificazione della Camera di Commercio rilasciata il 02/03/2022;

CONSIDERATO che può essere rinnovata la concessione sopra indicata per anni
6 (sei) decorrenti dal 15/02/2022 e che il canone annuo per il 2022 ammonta ad
€ 273,92 (euro duecentosettantatre/92);

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentito alla Società TOTO S.p.A.
COSTRUZIONI GENERALI, P.IVA, Codice Fiscale 02208250692, e iscrizione alla
CCIAA di Chieti Registro delle imprese n. CH 160647, il rinnovo della
concessione n. 55/2016 per l'occupazione di area del demanio fluviale per
l'occupazione temporanea di area del demanio fluviale per la realizzazione delle
opere di tombamento di circa 320,00 ml. del torrente "Malpertugio" nel comune di
Pollina,;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui
decorrenti dal 15/02/2022 (data di scadenza della precedente Concessione n.
55/2016), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere
idraulico rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo e verso il
pagamento del canone annuo per l'anno 2022 di € 273,92 (euro
duecentosettantatre/92) da adeguarsi annualmente ai successivi aggiornamenti

ISTAT.

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2022, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 00302901 , intestato a "Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Palermo" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi, la motivazione del versamento (Concessione Demaniale) e il riferimento della pratica con la specifica evidenza della destinazione: capitolo di entrata relativo n° 2622 – capo 12.

Il bollettino annuale di versamento in originale dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Palermo entro il 30 Giugno, con nota di accompagnamento con l'indicazione della pratica di riferimento.

Art. 4 L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto del quale il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei

crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente.

Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque.

Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 10 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 11 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombrata di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 12 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 13 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 14 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 15 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà

per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinunzia al concedente.

Art. 16 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse, in fase successiva al rilascio della concessione il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i., la concessione sarà annullata.

Il concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.


Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Palermo, 16/03/2022

Il Dirigente dell' U.O. 2

(Ing. Giuseppe Troncale)



Il Dirigente Capo Servizio

(Ing. Giuseppe Nogara)

